



REGIONE
AUTONOMA
DELLA
SARDEGNA



ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLAPUTZU

VIA NAZIONALE - 09040 VILLAPUTZU (CA)

Con sede aggregata di San Vito

Tel. 070/0990019-996102 - Codice Fiscale: 92105890922

Codice Meccanografico: CAIC83500G--- e-mail: caic83500g@istruzione.it – caic83500g@pec.istruzione.it

Sito web icvillaputzusanvito.edu.it – Codice Univoco Ufficio UF159E



UNIONE
EUROPEA

Informativa in tema di vaccinazioni

Ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci) si stabilisce che:

- A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 i dirigenti scolastici sono tenuti a trasmettere alle ASL territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.
- Le ASL territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, detti elenchi, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3 del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente.
- Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2 del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, i dirigenti scolastici invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3 del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
- Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici trasmettono la documentazione di cui al comma 3 del D.L. 7 giugno 2017, n. 73 pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla ASL che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4 del D.L. 7 giugno 2017, n. 73¹.
- Per le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 del D.L. 7 giugno 2017, n. 73 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 del D.L. 7 giugno 2017, n. 73 non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.

¹ In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione. In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento